

La nuova DWD



La nuova Direttiva europea sulle acque potabili (DWD) (UE) 2020/2184, ratificata in Italia dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18, “Attuazione della Direttiva UE 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” e integrata dalla pubblicazione a gennaio degli atti delegati (che hanno valenza di Regolamento e quindi non necessitano di ratifica per essere operativi) comporta che:

- Dal 1 gennaio 2027 tutti i prodotti possano essere venduti sul mercato europeo solo se provvisti di certificazione di terza parte (Enti accreditati e notificati)
- Eccezione alla regola la fanno i prodotti precedentemente certificati (entro il 31.12.2026) che potranno essere venduti ancora per un periodo transitorio “variabile” che al massimo arriva fino al 31.12.2032

È “variabile” in quanto sta ai singoli stati nazionali dire che le certificazioni nazionali esistenti continuano ad essere valide sul singolo territorio nazionale e fino a quando

Per le informazioni aggiornate sui singoli Paesi della UE, vi rimandiamo al Documento aggiornato della EDW Association, allegato a questo documento, mentre per l'Italia vi rimandiamo al prossimo paragrafo.

Il periodo transitorio per la Direttiva Acqua Potabile in Italia

Dal 19 luglio 2025, in Italia è entrato in vigore un nuovo decreto legislativo n. 102/2025, che introduce modifiche e chiarimenti chiave alla normativa vigente in materia di qualità dell'acqua (Decreto n. 18/2023). Questo aggiornamento rientra nell'attuazione, da parte dell'Italia, della Direttiva sulle acque potabili (Direttiva UE 2020/2184), volta a tutelare la salute umana, garantendo la sicurezza dei materiali e dei prodotti a contatto con l'acqua potabile.

Una delle modifiche più significative riguarda l'Articolo 10, come modificato dal Capo 9 del nuovo decreto. Ciò consente ai materiali e ai prodotti precedentemente certificati ai sensi del Decreto Ministeriale 174/2004 di rimanere sul mercato fino a:

- **31 Dicembre 2032**, se in conformità al limite di cessione del piombo di 5 µg/l
- **31 Dicembre 2030**, per i prodotti non conformi al punto precedente ancora utilizzati in sistemi specifici di infrastrutture idriche



Questo periodo transitorio offre ai produttori e agli operatori il tempo necessario per adattarsi, mantenendo al contempo elevati standard di tutela della salute pubblica.

Inoltre, il decreto delinea le responsabilità in materia di sorveglianza del mercato, svolte dalle autorità sanitarie locali e dagli uffici sanitari di frontiera (USMAF). A partire dal 31 dicembre 2026, questi organismi effettueranno controlli documentali, valutazioni di conformità e possibili campionamenti dei prodotti per verificarne la conformità.

Sebbene la normativa consenta l'autodichiarazione di conformità, le aziende che optano per la certificazione volontaria di terza parte, come quella offerta da Kiwa ai sensi del D.M. 174, possono dimostrare la conformità verificata e ridurre al minimo il rischio di

controversie normative durante le ispezioni.

Situazione degli Enti e della normativa

La normativa, come detto, è chiara e definita, anche se, sia la commissione europea, sia il gruppo dei “futuri enti notificati” (di cui Kiwa è chairman) stanno lavorando alle linee guida per cesellare gli ultimi dettagli. Gli Enti accreditanti (e.g. ACCREDIA, DAKKS, RvA, etc.) hanno iniziato nel 2025 a raccogliere le richieste di accreditamento, mentre le notifiche potranno essere date solo dopo l'entrata in vigore effettiva della Direttiva, quindi dopo il 01.01.2027.

Il processo di accreditamento di Kiwa presso il DAKKS (Germania) e l'RvA (Olanda), Enti che già ci hanno accreditato per UBA, Kiwa ATA, BS6920, NSF, etc. è in corso e prevediamo di essere accreditati già nella seconda parte del 2025, mentre per la notifica dovremo attendere, come tutti, il gennaio 2027.

La procedura di approvazione

La procedura di approvazione europea prende in considerazione diverse pratiche esistenti, tedesca, francese, olandese principalmente, e le “somma” creando quindi una procedura che è un insieme delle precedenti, più alcune piccole novità e delle liste positive nuove.

La procedura comprende:

- Verifica della formulazione in conformità alle nuove liste positive
- Verifica dei seguenti parametri post migrazione (TON, TFN, TOC, colore, torbidità, foaming) a
 - 23°C con acqua normale
 - 23°C con acqua clorata
 - (eventuale) 60°C o 85°C con acqua normale (temperatura applicabile se, ad esempio, si tratta di un tubo multistrato o se la certificazione viene richiesta anche per acqua calda)
- Verifica post migrazione (a tutte le temperature menzionate precedentemente) delle sostanze rilevanti (nell'UBA erano chiamati parametri addizionali) derivanti dalla verifica della formulazione. Sono da testare sulla base di quanto trovato dalla verifica della formulazione e, sempre e comunque, THMs & HAAs derivanti dall'acqua clorata
- Verifica delle sostanze inaspettate utilizzando la gascromatografia - spettrometria di massa (GC-MS)
- Verifica della crescita microbica (EMG)



La proposta di Kiwa:

Per iniziare a lavorare quanto prima possibile, noi, in Kiwa, avendo già tutti i test sotto accreditamento ISO 17025 e avendo le competenze pluriennali nella maggior parte degli schemi europei, oltre ad avere una posizione di guida nei gruppi di lavoro delle linee guida proponiamo:

- Fare tutte le analisi e le verifiche come da norma fin da subito ed ottenere un fascicolo tecnico che nel 2027 potrà essere trasformato in un certificato DWD ufficiale
- Fare solo alcuni parti delle analisi per valutare lo stato dei propri prodotti in relazione alla nuova DWD
- Combinare le analisi di certificazioni nazionali (Germania e Olanda) esistenti con alcune parti della DWD in modo da poter trovare un risparmio nella combinazione
- Farvi ottenere le certificazioni nazionali che vi garantiscano di poter vendere durante il periodo transitorio

Prove e analisi richieste dalla DWD (applicabili in base al gruppo di rischio)

- Audit e campionamento di tutti i campioni necessari per tutte le prove
- Analisi GC-MS per la rilevazione delle sostanze inaspettate, analisi e report
- Revisione della formulazione
- Migrazione 23°C (Clorata e non clorata) seguita da tutti i test richiesti (TON, TFN, TOC, colore, torbidità) per ogni acqua di migrazione
- + (eventuale migrazione a 60 o 85°C, seguita da tutti i test richiesti (TON, TFN, TOC, colore, torbidità)
- Misurazione delle Relevant substances per le due sostanze richieste sempre nella parte clorinata THMs & HAAs su tutti i prodotti
- Le altre sostanze rilevanti saranno determinate dalla verifica della formulazione
- Incremento della crescita microbica (EMG)

Anche la DWD, come le approvazioni tedesche UBA, è organizzata per “gruppi di rischio” che hanno richieste e caratteristiche diverse (come esempi rapidi possiamo citare il gruppo di rischio maggiore, RG1, per i tubi e i prodotti che hanno un materiale al 100% come superficie bagnata, o i gruppi di rischio minori, come RG3 e RG4, che rappresentano componenti con superfici bagnate relative sul prodotto finito inferiori al 10 o all'1% rispettivamente).